

TI_GERICHTE 33.2021.13 vom 20. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2021.13

FR: TI_GERICHTE 33.2021.13 du 20 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 33.2021.13 del 20 dicembre 2021

Erwägungen

E. 1

Sulla base delle decisioni relative agli anni 2020 e 2021 la Cassa e, come rilevabile dall'incanto 36.2021.49, neppure l'assicuratore sociale contro le malattie hanno domandato restituzioni all'assicurato.

Se si volesse ammettere quindi che gli elementi a disposizione della Cassa dovevano essere approfonditi per potere emanare decisioni di restituzione corrette, per determinare il dies a quo del termine annuale di perenzione va rilevato che la Cassa avrebbe dovuto procedere ai suoi accertamenti entro un termine ragionevolmente breve. Essa ha però omesso di provvedere alle necessarie verifiche, limitandosi ■ oltre un anno dopo (ossia il 28 marzo 2021) - a riavviare una procedura di revisione del diritto alle PC. In base alla giurisprudenza (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.) l'inizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui l'amministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dell'attenzione che da lei ci si poteva attendere.

Questo lasso di tempo può essere ripreso, alla luce della giurisprudenza citata (STF 8C_405/2020 consid. 3.2.1.), quale termine entro il quale, nel 2019, dopo avere ricevuto le informazioni necessarie da parte dell'assicurato relative alla sua sostanza, l'amministrazione avrebbe dovuto approfondire gli indizi in suo possesso e avrebbe dovuto e potuto emanare le sue decisioni.

Come indicato l'inizio della decorrenza del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui l'amministrazione avrebbe potuto emanare le sue decisioni di restituzione se avesse dato prova dell'attenzione che da lei ci si poteva attendere. Questo termine va stabilito in 4 mesi dalle informazioni ottenute all'assicurato (ossia dopo ricevuta delle informazioni contenute nel formulario di revisione del diritto alle PC trasmesso). Si tratta di un termine che è stato sufficiente in una seconda, e apparentemente inutile procedura di revisione, come ritenuto dalla medesima Cassa nella sua risposta di causa, per giungere all'emanazione della decisione di restituzione fondata sul diritto alle PC ricalcolato.

In sostanza ottenute a fine febbraio 2019 informazioni dall'assicurato che rendevano gravemente indiziate di fallacità le decisioni emesse dalla Cassa negli anni precedenti, l'amministrazione (come ha dimostrato di saper fare nel corso del 2021) avrebbe dovuto e potuto emanare i suoi provvedimenti (ricalcolo del diritto alle PC e restituzione) entro i 4 mesi successivi, ossia a fine di giungo / inizio luglio 2020. Avendo reagito invece solo nel luglio 2021, il diritto della Cassa di imporre la restituzione delle prestazioni a RI 1 deve essere dichiarato perento. La reazione del luglio 2021 appare infatti manifestamente tardiva.

Questa interpretazione non può essere condivisa poiché ne deriverebbe, in favore dell'amministrazione, la possibilità di procrastinare un termine perentorio che il legislatore

federale ha imposto per conseguire la certezza del diritto (quello di domandare la restituzione di prestazioni indebite). Significherebbe svuotare di senso e portata la norma e la giurisprudenza federale sviluppata in merito all'art. 25 cpv. 2 LPGA. Gli elementi che seriamente e indubbiamente indiziano l'attribuzione di prestazioni errate, quando entrano nella sfera della Cassa, debbono condurre la stessa a reagire nel lasso di tempo di un anno (utile per la verifica dei fatti), la mancata reazione ha le conseguenze specificate dalla norma e precisate dalla giurisprudenza federale in materia (si faccia in particolare riferimento alla STF 8C_405/2020, specie ai consid. 3.2.1. e 3.2.2.).

In concreto va poi evidenziato come la Cassa non abbia emanato alcuna decisione in tema di revisione avviata nel 2019, essa non ha neppure emesso alcuna decisione errata riferita agli anni 2015 ■ 2019 dopo avere avuto contezza di una sostanza patrimoniale molto più elevata rispetto a quella sin lì ritenuta. Altrimenti detto la Cassa non ha assolutamente evaso la procedura di revisione avviata il 30 gennaio 2019 mediante un provvedimento non corretto e non se ne può quindi prevalere di un errore, essa non può ritenere di avere commesso uno sbaglio che le consenta, nel termine dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, di recuperare le omissioni ricordate.

La comunicazione 16 dicembre 2019 della Cassa all'assicurato (doc. 59) non costituisce una decisione (sul tema si faccia riferimento alla STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019) che consenta alla Cassa di recuperare la sua lacuna. Detta comunicazione (doc. 59) è infatti relativa alle prestazioni PC dell'anno 2020. Si tratta poi di una comunicazione, come indicato nelle considerazioni precedenti, sostanzialmente corretta nei suoi effetti e nel suo risultato siccome riconosce all'assicurato una PC nei limiti del pagamento del premio LAMal.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle spese, la procedura deve essere gratuita.

All'assicurato ricorrente senza il patrocinio di terzi non sono attribuite ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.